



IN QUESTO NUMERO

- Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4599 del 10 settembre 2014 sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- INPS interpello n. 23/2014: congedo per assistenza disabili in situazione di gravità - fruizione del congedo da parte dei genitori del disabile in presenza di convivente del disabile.
- Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio. INPS - messaggio 12 settembre 2014, n. 6973.
- D.M. 120/2014: Entra in vigore il nuovo regolamento dell'Albo dei Gestori Ambientali.
- Trasparenza e regolarità negli appalti pubblici. Siglato Protocollo d'intesa tra Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Guardia di Finanza e Società Generale d'Informatica SpA (Sogei).
- Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte delibera n. 180 del 10 settembre 2014 - sull'obbligo del versamento degli oneri previdenziali, nel caso in cui un amministratore locale svolga prestazioni occasionali retribuite.
- Vendita straordinaria e rottamazione dei veicoli sequestrati e confiscati a seguito di violazioni del codice della strada.

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4599 del 10 settembre 2014 sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato ha affermato che i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.

L'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla

concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

INPS interpello n. 23/2014: congedo per assistenza disabili in situazione di gravità - fruizione del congedo da parte dei genitori del disabile in presenza di convivente del disabile.

La questione in esame concerne la corretta interpretazione dell'art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, relativo alla disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità, che riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro (art.4, comma 2, L. n. 53/2000).

In caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, la disposizione in argomento individua in subordine, ulteriori categorie di soggetti, stabilendo il seguente ordine di priorità sulla base del vincolo di parentela con il disabile:

- il padre o la madre anche adottivi;
- uno dei figli conviventi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Con circolare n. 41/2009 l'INPS ha precisato che i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:

- "il figlio - portatore di handicap - "non sia coniugato o non conviva con il coniuge";
- "il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo";
- "il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame".

La Corte Costituzionale con sentenza n. 203/2013 - anche al fine di garantire una particolare tutela in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione.

Da quanto sopra si evince quindi che l'individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non sia comunque suscettibile di interpretazione analogica ma risulti tassativa anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest'ultimo abbia effettuato espressa rinuncia nei termini sopra indicati, l'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 consenta al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.

Ulteriori informazioni su: www.inps.it

Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio. INPS - messaggio 12 settembre 2014, n. 6973

Con riferimento ai numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e alla casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro, l'INPS rappresenta quanto segue:

L'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150,

prevede che l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il settore privato.

In applicazione di detta norma, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La vigente normativa prevede, inoltre, che gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (per es. in caso di evidenti errori o refusi ivi contenuti) o li rettificano.

Quest'ultima eventualità nel caso in cui abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi.

Tanto premesso, l'art. 2087 del codice civile, come noto, obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e l'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; parimenti il Regolamento di disciplina dell'Istituto, adottato con determinazione commissariale n. 228/09, all'art. 1 annovera tra gli obblighi del

dipendente quello di osservare le norme del contratto collettivo di comparto, anche in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.

Come è altrettanto noto, il datore di lavoro dispone solo dell'attestato di malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l'indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico.

Pertanto, non potendo conoscere né la diagnosi né l'effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente - che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto - abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l'ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita.

Ne deriverebbe, diversamente, l'impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per le ragioni suesposte, si chiarisce che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un

certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

D.M. 120/2014: Entra in vigore il nuovo regolamento dell'Albo dei Gestori Ambientali.

E' entrato in vigore il 7 settembre 2014 il nuovo regolamento dell'Albo Gestori Ambientali che abroga e sostituisce il precedente di cui al decreto 406/1998.

L'applicazione del nuovo regolamento è subordinata all'emanazione di una serie di deliberazioni attuative da parte del Comitato Nazionale dell'Albo.

Al momento sono state adottate alcune delibere concernenti i nuovi modelli di iscrizione, variazione e rinnovo per l'Albo Gestori Ambientali.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.mi.camcom.it/albo-gestori-ambientali>

<http://www.albonazionalegestoriambientali.it>

Trasparenza e regolarità negli appalti pubblici. Siglato Protocollo d'intesa tra Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Guardia di Finanza e Società Generale d'Informatica SpA (Sogei).

Il 23 settembre 2014 l'Anac ha siglato un Protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza e la Sogei S.p.A. che ha lo scopo di attivare un canale strutturato di collaborazione inter-istituzionale a garanzia di sempre maggiore trasparenza e regolarità nelle procedure di appalto della Pubblica amministrazione.

Nell'ambito di un sostanziale potenziamento delle linee di presidio della legalità, sarà possibile anche sviluppare, grazie alle competenze specifiche delle parti interessate, prodotti informatici all'avanguardia per il monitoraggio del settore della contrattualistica pubblica.

Il testo del protocollo è reperibile su: www.avcp.it

Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte delibera n. 180 del 10 settembre 2014 - sull'obbligo del versamento degli oneri previdenziali, nel caso in cui un amministratore locale svolga prestazioni occasionali retribuite.

L'art. 86 TUEL disciplina il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo di specifiche categorie di amministratori

che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato, rinunciando allo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente (comma 1) ovvero di natura autonoma (comma 2). In particolare le disposizioni citate così dispongono: "Art. 86 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative. 1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al

pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico".

La ratio sottesa alle norme richiamate è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale di chi è chiamato a rivestire la carica di amministratore. Un principio, quest'ultimo, valido anche per i lavoratori che non siano lavoratori dipendenti, analogamente a quanto previsto dal comma 1 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

La Sezione ribadisce che devono verificarsi i presupposti previsti dalla legge.

Pertanto, con riguardo alla fattispecie prevista al comma 1 dell'art. 86, è necessario che i lavoratori dipendenti risultino in aspettativa senza assegni, sempreché risultino già iscritti ad una forma pensionistica prima dell'inizio del mandato elettorale.

Parimenti, con riguardo ai lavoratori autonomi, "la mancanza di un istituto quale quello dell'aspettativa senza

assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati e, finanche, la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo di professioni, arti e mestieri da parte dell'amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l'art. 86, commi 1 e 2, TUEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o ai lavoratori non dipendenti (comma 2). Le due disposizioni hanno la medesima ratio e unificano il trattamento dedicato a differenti categorie di lavoratori-amministratori locali costruendo una fattispecie che ha, per entrambi, i medesimi presupposti".

Anche in tal caso deve tuttavia verificarsi l'iscrizione ad una forma pensionistica, prima dell'inizio del mandato elettorale.

Va ulteriormente precisato che, in ogni caso, l'eventuale onere di provvedere al pagamento dei contributi per gli amministratori che siano lavoratori autonomi, può solo derivare dal mancato svolgimento dell'attività lavorativa durante l'espletamento del mandato, restando rimesse all'autonomia organizzativa e gestionale dell'Amministrazione le modalità di accertamento, in concreto, della sussistenza dei presupposti legittimanti detta erogazione.

Vendita straordinaria e rottamazione dei veicoli sequestrati e confiscati a seguito di violazioni del codice della strada.

Il Ministero dell'Interno rende noto che è *on line* il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, del 10 settembre 2014, con il quale si forniscono le modalità operative per la vendita straordinaria e la rottamazione dei veicoli sequestrati e confiscati a seguito di violazioni del codice della strada, giacenti nelle depositerie.

Il decreto attua la legge di stabilità 2014 che ha previsto la vendita e la rottamazione dei veicoli giacenti nelle depositerie al 31 dicembre 2011

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_09_17_decreto_agenzia_demanio.pdf